

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 agosto 2020

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di agosto dell'anno duemilaventi con inizio alle ore diciotto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA
Luigi BERTSCHY
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **717** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ENTI ORGANIZZATORI DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ORGANIZZATI IN VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 DELLA L.R. 8/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, recante “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

richiamato, in particolare, l’articolo 40 (Contributi straordinari a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi organizzati in Valle d’Aosta) della sopra menzionata legge regionale che prevede, al fine di far fronte agli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sui settori culturale e sportivo, la concessione di un contributo straordinario a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi già calendarizzati e svolti nell’anno 2019 nella misura del 40 per cento della spesa prevista per un massimo di euro 15.000,00;

richiamato, inoltre, l’articolo 40, commi 2 e 3, della l.r. 8/2020, ove è previsto, rispettivamente, che:

- il contributo straordinario in questione è concesso a favore di enti, associazioni e società, imprese e comitati organizzatori operanti nei settori della cultura e dello sport con sede legale, costituiti e operanti in Valle d’Aosta;
- le modalità di assegnazione e di erogazione del contributo straordinario in questione sono definite con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

ritenuto, pertanto, di definire le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi secondo quanto riportato nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole in merito ai contenuti della presente deliberazione espresso a cura della competente Commissione consiliare, con nota in data 5 agosto 2020;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio e dal Dirigente della S.O. Attività culturali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

richiamata la deliberazione n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin, nell’esercizio ad interim delle funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni applicative per la concessione dei contributi straordinari, per l'anno 2020, a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi organizzati in Valle d'Aosta, al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui settori culturale e sportivo, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 8/2020, dettagliate nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui trattasi trova copertura sui seguenti stanziamenti del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, che presentano la necessaria disponibilità:
 - capitolo U0025123 "Trasferimenti correnti straordinari per l'anno 2020 a istituzioni sociali private per l'organizzazione di manifestazioni sportive organizzate in Valle d'Aosta (emergenza covid-19) - (avanzo 2019);
 - capitolo U0025124 "Trasferimenti straordinari correnti a imprese per l'anno 2020 per l'organizzazione di manifestazioni sportive organizzate in Valle d'Aosta (emergenza covid-19) - (Avanzo 2019);
 - capitolo U0025127 "Trasferimenti correnti straordinari per l'anno 2020 a istituzioni sociali private per l'organizzazione di manifestazioni culturali organizzate in Valle d'Aosta (emergenza Covid-19) - (Avanzo 2019)".
3. di dare atto che i contributi straordinari di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2020 saranno erogati entro il 31 dicembre 2020.

§

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1 – Oggetto dei contributi e beneficiari

1. I contributi previsti dall'articolo 40 della l.r. 8/2020 sono concessi a sostegno dell'organizzazione in Valle d'Aosta dell'edizione 2020 di eventi sportivi e culturali già calendarizzati e svolti nel corso dell'anno 2019.
2. I contributi sono concessi a favore di enti, associazioni e società, imprese e comitati organizzatori operanti nel settore dello sport e della cultura, aventi sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta.
3. Le manifestazioni oggetto del presente Allegato devono collocarsi temporalmente nel periodo ricompreso fra la data di entrata in vigore della l.r. 8/2020 (14 luglio 2020) ed il 31 ottobre 2020.
4. Ciascun soggetto, a pena di inammissibilità delle domande, può richiedere i contributi esclusivamente in forma singola e per un solo evento.
5. Non possono essere ammesse a beneficiare dei contributi le seguenti iniziative:
 - a) che prevedono spese ammissibili inferiori a euro 5.000 in sede preventiva e consuntiva;
 - b) che, per il medesimo evento, beneficiano di un contributo regionale ai sensi della legge regionale 69/1993 “Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico” o del Capo V della legge regionale 3/2004 “Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport.”;
 - c) che, per il medesimo evento, beneficiano di un contributo regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 36/2010 “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste”
6. Non possono, altresì, essere ammessi a beneficiare dei contributi i soggetti che, nell'anno solare di riferimento, beneficiano di un contributo ai sensi delle seguenti leggi regionali:
 - a) n. 39/1980 e s.m.i. “Autorizzazione per l'apertura di credito per la concessione di un contributo annuo al Comitato dell'Alliance française in Valle d'Aosta e al CMIEB – Centro mondiale d'informazione per l'educazione bilingue”;
 - b) n. 79/1981 e s.m.i. “Contributi alle associazioni culturali valdostane”;
 - c) n. 15/1984 e s.m.i. “Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale Università Valdostana della Terza Età”;
 - d) n. 45/1997 “Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29”;

e) n. 6/2012 “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo. Abrogazione della legge regionale n. 16/1979”;

f) n. 24/2002 “Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz”;

g) n. 36/1994 “Creazione della Fondazione “Institut d’études fédéralistes et régionalistes”;

h) n. 8/1992 “Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d’Aosta”.

Art. 2 – Risorse finanziarie programmate e importo del contributo concesso

1. Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a euro 150.000,00, così suddivise per linea di intervento:

a) Linea di intervento A – “Eventi sportivi”: euro 75.000,00;

b) Linea di intervento B – “Eventi culturali”: Euro 75.000,00.

2. L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

3. La quota di contributo regionale è pari al 40% delle spese ammissibili indicate sul budget di spesa presentato nella proposta e fino ad un tetto massimo di euro 15.000.

Art. 3 – Determinazione del contributo regionale

1. Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.

2. Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarate a preventivo le entrate e le uscite (composte esclusivamente di spese stimate come ammissibili) e il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati, nonché concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo.

3. A consuntivo il rapporto tra l’ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese ammissibili regolarmente giustificate non potrà eccedere il rapporto tra l’ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate ammissibili.

Esempio:

Spese preventivate ammissibili 30.000 euro

Contributo concesso 12.000 euro (pari al 40% di 30.000)

Spese consuntivate ammissibili 20.000 euro

Contributo liquidabile 8.000 euro (pari al 40% di 20.000)

Art. 4 – Spese ammissibili e non ammissibili

1. Il piano finanziario relativo alla manifestazione dovrà essere redatto utilizzando l’apposito modulo.

2. Sono ammissibili, con le specificazioni indicate, le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale e pertinenti al medesimo, quali:

- a) spese relative personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente. Rientrano nel personale esterno:
- prestatori d'opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente;
 - professionisti soggetti a regime IVA.

Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato;

b) spese per servizi accessori e strumentali;

c) spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia, altri beni consumabili);

d) spese di ospitalità (alloggio – vitto – trasporto) riferite esclusivamente:

- alla partecipazione di personalità artistiche o a relatori/esperti per gli eventi culturali (tali spese dovranno riferirsi unicamente al diretto interessato e dovranno concordare con i principi di ragionevolezza e proporzionalità);
- alla partecipazione di atleti di caratura internazionale, per gli eventi sportivi;

e) spese per oneri fideiussori e assicurativi;

f) l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;

g) premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico per un importo massimo complessivo non superiore a 2.000 euro per ciascuna manifestazione;

spese di vitto e trasporto, nel limite del 10% del costo complessivo del progetto, a favore dei volontari del soggetto proponente. Tali spese sono ammesse a rendicontazione nei seguenti limiti:

- per quanto concerne le spese di viaggio, si considerano ammissibili le spese per l'acquisto di biglietti ferroviari e/o di altri mezzi pubblici di trasporto di 2a classe o classe economica;
- per i pasti può essere ammessa una spesa massima giornaliera di euro 15,00 a persona (il documento deve indicare chiaramente il numero e il nome dei commensali e la data del servizio);

i) spese sostenute per l'acquisto di francobolli e per spedizioni postali (le stesse potranno essere ammesse a contributo solo se documentate mediante quietanza di pagamento o idonea ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane riportante, oltre alla natura e qualità dei beni e dei servizi acquistati e del relativo corrispettivo pagato, i dati identificativi del soggetto beneficiario,

corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto beneficiario attestante la stretta, diretta ed esclusiva correlazione delle spese all'organizzazione dell'iniziativa).

3. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) generali e di funzionamento del soggetto proponente (acqua, luce, riscaldamento, ecc...);
- b) relative al personale interno;
- c) spese di investimento (acquisto di attrezzatura varia il cui uso e consumo non si esaurisce con la conclusione della manifestazione);
- d) spese per l'acquisto di generi alimentari, salvo i casi in cui il loro acquisto risulti strettamente necessario per lo svolgimento della manifestazione;
- e) spese per carburanti e pedaggi autostradali;
- f) spese relative a utenze elettriche e telefoniche, salvo quelle riferite a linee specificatamente dedicate allo svolgimento dell'iniziativa .
- g) auto fatturazione da parte del beneficiario;
- h) emolumenti riconosciuti al legale rappresentante e agli amministratori dell'ente;
- i) per ammende, penali, e spese per procedure giudiziarie che dovessero insorgere durante la realizzazione dell'evento;
- j) relative al pagamento di imposte e tasse ad eccezione della tassa di occupazione del suolo pubblico e per le affissioni;
- k) parcelle legali e notarili;
- l) per danni o indennizzi;
- m) a titolo di rimborso forfettario.

4. Le spese dei progetti ammessi al contributo, per essere considerate ammissibili, devono comunque essere:

- a) strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (non sono ammissibili costi di spese generali imputati parzialmente alla manifestazione come, ad esempio, affitto annuale locali, assicurazione annuale, ecc...);
- b) ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza;
- c) effettivamente sostenute dal beneficiario;
- d) identificabili, controllabili ed attestate da regolari documenti giustificativi.

5. Sono, altresì, ammesse a contributo le spese già sostenute dai soggetti organizzatori, sempre che previste nel preventivo di spesa allegato alla relativa domanda di contributo, nei casi in cui la manifestazione non abbia avuto luogo per cause di forza maggiore, riconosciute dal dirigente della struttura competente.

Art. 5 Erogazione del contributo

1. I contributi sono liquidati a manifestazione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e, qualora disponibili, di entrata e di una dichiarazione attestante

l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle dichiarate in sede consuntiva.

2. Si intendono idonei come giustificativi di spesa i documenti contabili intestati all'ente o organismo beneficiario del contributo, e di entrata quelli dallo stesso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, destinatari di pubblicità o altri comunque attestanti la riscossione o la concessione di entrate di natura pubblica o privata.

Art. 6 – Rendicontazione

1. Tutti i progetti dovranno improrogabilmente essere rendicontati entro il 30 novembre 2020.
2. Il ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine suddetto comporta la revoca del contributo.
3. La rendicontazione deve essere corredata di:
 - a) una relazione finale sulla manifestazione svolta;
 - b) il bilancio consuntivo delle spese ammissibili, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencante le spese e le entrate imputabili all'evento;
 - c) copia della documentazione contabile, costituita da regolari fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti (riportanti la Ragione sociale dell'acquirente o la Partita Iva), note per prestazioni occasionali, o altri documenti comunque idonei e conformi alla vigente normativa fiscale, relativa al bilancio di cui al punto precedente.
 - d) quietanza dei documenti di spesa, fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato. La quietanza deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento entro 60 giorni dall'avvenuta liquidazione del contributo pena la revoca dello stesso per la parte non quietanzata.
4. Non sono ammessi i pagamenti in contanti o in natura.
5. La mancanza o incompletezza della quietanza comporterà automaticamente l'esclusione del giustificativo di spesa.
6. Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba. ovvero dell'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento ovvero dall'estratto conto del pagamento effettuato con carta di credito intestata al beneficiario.
7. Il contributo liquidato non può in nessun caso eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e quello delle entrate relative alla manifestazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA LINEA DI INTERVENTO

A) “EVENTI SPORTIVI”

Art. 7 – Progetti finanziabili

1. Nella Linea di intervento A) “Eventi sportivi” sono ammissibili:

- a) eventi e manifestazioni a carattere agonistico/competitivo, limitatamente alle discipline sportive riconosciute dal CONI o associate al CONI o riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP);
- b) eventi e manifestazioni dirette a promuovere e favorire l’attività motoria e la pratica sportiva da parte dei cittadini.

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. I soggetti richiedenti la concessione dei contributi riferiti alla Linea di intervento A “Eventi sportivi” sono tenuti a presentare le relative domande, a pena di decadenza, entro le ore 13.00 del 15 settembre 2020, al Dipartimento turismo, sport e commercio dell’Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Località Autoporto, n. 32 - 11020 Pollein (AO).

2. Le domande debbono essere redatte utilizzando l’apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:

a) scheda di progetto illustrante:

- articolazione e caratteristiche della manifestazione, con particolare riguardo alla rilevanza dell’evento sotto il profilo tecnico-sportivo e/o di promozione della pratica sportiva nonché rilevanza potenziale dell’evento sotto il profilo del coinvolgimento di partecipanti e pubblico tenuto conto degli esiti registrati a conclusione dell’edizione svoltasi nel 2019 (elemento D della scheda di valutazione riportata all’articolo 9, comma 9);

- informazioni inerenti la qualificazione del soggetto proponente, la storicità della manifestazione e la capacità di autofinanziamento (elementi A, C, E della scheda di valutazione riportata all’articolo 9, comma 9);

b) piano finanziario contenente dettagliato preventivo delle spese e delle entrate;

c) copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

3. Le domande possono essere presentate mediante:

a) consegna a mano, nell’orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

b) spedizione a mezzo posta o corriere;

c) invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo turismo@pec.regione.vda.it.

4. Nel caso di invio tramite posta la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.

5. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 9 – Istruttoria delle domande e concessione dei contributi

1. L’istruttoria delle domande presentate è svolta con le seguenti modalità.

2. FASE 1 Verifica formale di ammissibilità delle domande. La verifica formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza

della modalità di presentazione della domanda di contributo, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

3. Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- a) pervenute entro la scadenza del 15 settembre 2020, ore 13.00;
- b) presentate da soggetto ammissibile;
- c) complete della domanda di ammissione a contributo, compilata in ogni loro parte, in bollo ove dovuto, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredate della documentazione prescritta.

4. L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

5. FASE 2 Valutazione tecnica delle domande. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi concedibili risulti superiore allo stanziamento che il bilancio regionale per l'anno 2020 destina per l'applicazione dell'articolo 40 della l.r. 8/2020 i contributi saranno concessi entro i limiti del predetto stanziamento, sulla base di apposita graduatoria di priorità.

6. La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili (verifica formale), verrà definita la graduatoria dei progetti finanziabili e dei progetti ammessi e non finanziabili.

7. La graduatoria è definita a cura di una commissione di valutazione composta da:

- a) il dirigente della struttura competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il Presidente del Comitato regionale del CONI, o suo delegato;
- c) i rappresentanti delle FSN e degli EPS in seno al Comitato ristretto di cui all'art. 18 della l.r. 3/2004, o loro delegati.

8. È facoltà della Commissione di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali.

9. La valutazione tecnica delle proposte progettuali sarà realizzata mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio:

Elemento di valutazione	Criterio motivazionale	Coefficiente di valutazione		Punti
A Qualificazione del soggetto proponente	Caratteristiche del soggetto proponente anche in termini di esperienza pregressa: - Curriculum vitae del soggetto proponente e/o dei responsabili del coordinamento dell'iniziativa - Anni di attività comprovata del soggetto proponente	Insufficiente	0	15
		Appena sufficiente	0,2	
		Sufficiente	0,4	
		Disceto	0,6	
		Buono	0,8	
		Ottimo	1	

B Completezza e chiarezza della descrizione della manifestazione	Il concetto di completezza si incentra sulla puntuale, sebbene sintetica, descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione nonché sulla precisione nella compilazione della domanda. Il concetto di chiarezza integra nella valutazione il concetto di completezza. Il linguaggio deve essere semplice e comprensibile e dare contezza del contenuto del progetto.	Insufficiente	0	10
		Appena sufficiente	0,2	
		Sufficiente	0,4	
		Disceto	0,6	
		Buono	0,8	
		Ottimo	1	
C Storicità della manifestazione (numero delle precedenti edizioni)	Prima edizione (anno 2019)	Punteggio	0	15
	Da 2 a 5 edizioni	Punteggio	0,4	
	Da 6 a 10 edizioni	Punteggio	0,6	
	Da 11 a 15 edizioni	Punteggio	0,8	
	Oltre 15 edizioni	Punteggio	1	
D Rilevanza dell'evento	Rilievo dell'evento sotto il profilo tecnico-sportivo o di promozione della pratica sportiva. Rilevanza potenziale dell'evento sotto il profilo del coinvolgimento di partecipanti e pubblico (sulla base dei dati e informazioni forniti dagli organizzatori relativi all'edizione 2019, anche tramite rassegne stampa).	Insufficiente	0	50
		Appena sufficiente	0,2	
		Sufficiente	0,4	
		Disceto	0,6	
		Buono	0,8	
		Ottimo	1	
E Capacità di autofinanziamento	Gratuità della partecipazione	SI	0	10
		NO	1	

10. La Commissione procede all'attribuzione, per ogni singolo elemento di valutazione (A, B, C, D, E) dei punteggi variabili tra 0 e 1, moltiplicandoli per i punti.

11. Qualora, in base all'esito della graduatoria e al raggiungimento della capienza delle risorse disponibili, non sia possibile assicurare l'intero importo del contributo richiesto relativamente all'ultima domanda idonea in graduatoria, tale contributo può essere assegnato per un importo inferiore, previa accettazione scritta del beneficiario. In caso di rifiuto verrà finanziata la domanda idonea che segue in graduatoria.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA LINEA DI INTERVENTO B) “EVENTI CULTURALI”

Art. 10 – Progetti finanziabili.

1. Nella Linea di intervento B) “Eventi culturali” sono ammissibili rassegne, mostre, concerti, festival e altri piccoli o grandi eventi finalizzati a sensibilizzare ed educare l’opinione pubblica alle svariate forme d’arte, a sostenere ed incentivare le arti visive, la musica, lo spettacolo, la scrittura, la cultura letteraria e del cinema, le tradizioni culturali della Valle d’Aosta e in generale ogni espressione artistica nonché ad incrementare l’offerta ed arricchire il calendario delle manifestazioni presenti sul territorio.

Art. 11 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. I soggetti richiedenti la concessione dei contributi riferiti alla Linea di intervento B “Eventi culturali” sono tenuti a presentare le relative domande, a pena di decadenza, entro le ore 13.00 del 15 settembre 2020, alla Struttura attività culturali dell’Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Piazza Deffeyes, n.1 – 11100 Aosta.

2. Le domande debbono essere redatte utilizzando l’apposito Modulo di domanda e devono essere corredata della seguente documentazione:

a) Scheda di progetto illustrante:

- articolazione e caratteristiche della manifestazione, con particolare riguardo alla rilevanza dell’evento di cui all’elemento di valutazione D della scheda di valutazione riportata all’articolo 12, comma 9;

- informazioni inerenti la qualificazione del soggetto proponente, la storicità della manifestazione e la capacità di autofinanziamento, di cui agli elementi A, C, E della scheda di valutazione riportata all’articolo 12, comma 9;

b) piano finanziario contenente dettagliato preventivo delle spese e delle entrate;

c) copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

3. La domanda può essere presentata mediante:

a) consegna a mano, nell’orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

b) spedizione a mezzo posta o corriere;

c) invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo cultura@pec.regione.vda.it.

4. Nel caso di invio tramite posta la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.

5. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 12 – Istruttoria delle domande e concessione dei contributi

1. L'istruttoria delle domande presentate è svolta con le seguenti modalità.

2. FASE 1 Verifica formale di ammissibilità delle domande. La verifica formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

3. Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- a) pervenute entro la scadenza del 15 settembre 2020, ore 13.00;
- b) presentate da soggetto ammissibile;
- c) complete della domanda di ammissione a contributo, compilate in ogni loro parte, in bollo ove dovuto, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredate della documentazione prescritta.

4. L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

5. FASE 2 Valutazione tecnica delle domande. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi concedibili risulti superiore allo stanziamento che il bilancio regionale per l'anno 2020 destina per l'applicazione dell'articolo 40 della l.r. 8/2020 i contributi saranno concessi entro i limiti del predetto stanziamento, sulla base di apposita graduatoria di priorità.

6. La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili (verifica formale), verrà definita la graduatoria dei progetti finanziabili e dei progetti ammessi e non finanziabili.

7. La graduatoria è definita a cura di una Commissione di valutazione composta da:

- a) il dirigente della Struttura competente in materia di attività culturali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) due dipendenti del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali individuati dal Coordinatore del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

8. È facoltà della Commissione di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali.

9. La valutazione tecnica delle proposte progettuali sarà realizzata mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio:

Elemento di valutazione	Criterio motivazionale	Coefficiente di valutazione		Punti
A	Caratteristiche del soggetto	Insufficiente	0	15

Qualificazione del soggetto proponente	proponente anche in termini di esperienza pregressa: - Curriculum vitae del soggetto proponente e/o dei responsabili del coordinamento dell'iniziativa - Anni di attività comprovata del soggetto proponente	Appena sufficiente	0,2	
		Sufficiente	0,4	
		Disceto	0,6	
		Buono	0,8	
		Ottimo	1	
B Completezza e chiarezza della descrizione della manifestazione	Il concetto di completezza si incentra sulla puntuale, sebbene sintetica, descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione nonché sulla precisione nella compilazione della domanda. Il concetto di chiarezza integra nella valutazione il concetto di completezza. Il linguaggio deve essere semplice e comprensibile e dare contezza del contenuto del progetto.	Insufficiente	0	10
		Appena sufficiente	0,2	
		Sufficiente	0,4	
		Disceto	0,6	
		Buono	0,8	
		Ottimo	1	
C Storicità della manifestazione (numero delle precedenti edizioni)	Prima edizione (anno 2019)	Punteggio	0	15
	Da 2 a 5 edizioni	Punteggio	0,4	
	Da 6 a 10 edizioni	Punteggio	0,6	
	Da 11 a 15 edizioni	Punteggio	0,8	
	Oltre 15 edizioni	Punteggio	1	
D Rilevanza dell'evento	<ul style="list-style-type: none"> • Numero e varietà degli appuntamenti • Rilievo regionale in ragione del prestigio o in virtù della partecipazione di artisti di alto livello • Capacità di valorizzare l'identità della Regione • Rilevanza potenziale dell'evento sotto il profilo del coinvolgimento del pubblico (sulla base dei dati e informazioni forniti dagli organizzatori relativi all'edizione 2019, anche tramite rassegne stampa) 	Insufficiente	0	50
		Appena sufficiente	0,2	
		Sufficiente	0,4	
		Disceto	0,6	
		Buono	0,8	
		Ottimo	1	
E Capacità di autofinanziamento	Gratuità della partecipazione	Si	0	10
		No-Bassa	0,4	
		No-Media	0,6	

		No-Alta	1	
--	--	---------	---	--

10. La Commissione procede all'attribuzione, per ogni singolo elemento di valutazione (A, B, C, D, E) dei punteggi variabili tra 0 e 1, moltiplicandoli per i punti.

11. Qualora, in base all'esito della graduatoria e al raggiungimento della capienza delle risorse disponibili, non sia possibile assicurare l'intero importo del contributo richiesto relativamente all'ultima domanda idonea in graduatoria, tale contributo può essere assegnato per un importo inferiore, previa accettazione scritta del beneficiario. In caso di rifiuto verrà finanziata la domanda idonea che segue in graduatoria.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Approvazione delle graduatorie

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, approva con proprio provvedimento l'esito della valutazione dei progetti effettuata dalle competenti Commissioni di valutazione e concede i contributi di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2020.

2. L'esito complessivo della valutazione dei progetti è oggetto di pubblicazione sul sito internet della Regione. Sono resi pubblici:

- a) la graduatoria dei progetti ammissibili con evidenza di quelli che, nell'ambito delle risorse disponibili, sono oggetto di finanziamento;
- b) l'elenco dei progetti esclusi dalla valutazione, con l'indicazione delle cause di esclusione;
- c) la graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziati per insufficienza delle risorse finanziarie disponibili.

3. La pubblicazione sul sito istituzionale vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà pertanto data alcuna ulteriore comunicazione per iscritto inerente gli esiti della valutazione.

Per le manifestazioni della linea di interventi A) eventi sportivi la pubblicazione della graduatoria è al seguente link: https://www.regione.vda.it/sport_prov_v impianti/default_i.aspx.

Per le manifestazioni della linea di interventi B) eventi culturali la pubblicazione della graduatoria è al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

4. La Strutture regionali competenti si riservano lo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito nel caso di ulteriori disponibilità finanziarie o sopravvenienze finanziarie, derivanti da eventuali disponibilità per rinunce o revoche, procedendo al finanziamento degli interventi precedentemente valutati come "idonei" dalla Commissione e collocati nelle successive posizioni.

Art. 14 – Modifiche al progetto

1. Il soggetto proponente può apportare esclusivamente modificazioni non sostanziali al progetto iniziale, tali da non alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

Art. 15 – Controlli

1. Le Strutture competenti provvederanno ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 del DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000.

Art. 16 – Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.